

SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
"AggregAzioni giovanili: ritrovare la strada.
Progetto di prevenAzione della devianza. ".
ART. 4 L.R. 4/12/2003 N. 24

Tra

la Regione Emilia-Romagna C.F. 80062590379 rappresentata dalla Vicepresidente - Assessore a "Finanze. Europa. Cooperazione con il sistema delle autonomie. Valorizzazione della montagna. Regolazione dei Servizi Pubblici Locali. Semplificazione e Trasparenza. Politiche per la sicurezza.", in virtù della deliberazione della Giunta regionale n°. . . del..., domiciliato per la carica in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52

e

il Comune di Bologna, C.F. , rappresentato dal, domiciliato per la carica in Bologna, Via.....

Vista la legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 recante "Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza" ed in particolare:

- l'art. 4, comma 1, lett. a) che prevede che la Regione, per le finalità di cui ai precedenti articoli 2 e 3, possa promuovere e stipulare intese istituzionali di programma, accordi di programma e altri accordi di collaborazione per realizzare specifiche iniziative di rilievo regionale nel campo della sicurezza;
- l'art. 6, comma 1, che stabilisce che la Regione realizza direttamente o compartecipa finanziariamente alla realizzazione degli interventi derivanti dalle intese e dagli accordi di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), sia per spese di investimento che per spese correnti;

Premesso che:

il Sindaco del Comune di Bologna, con lettera acquisita al protocollo regionale in data 8 novembre 2011 al PG. 2011. 0271270 ha avanzato alla Regione Emilia-Romagna una richiesta di collaborazione per la realizzazione del progetto denominato "AggregAzioni giovanili: ritrovare la strada. Progetto di prevenAzione della devianza", attraverso la sottoscrizione di un accordo di programma, i cui obiettivi generali sono:

- prevenire nuove forme di disagio giovanile che si stanno manifestando in alcuni quartieri cittadini con riferimento a gruppi di minori coinvolti in attività devianti e di disturbo;
- contenere i rischi dello sviluppo di attività criminali più rilevanti, rafforzando i fattori di protezione e di desistenza tra i giovani coinvolti;
- accrescere le conoscenze su questo fenomeno e individuare precocemente possibili azioni di contenimento e prevenzione da replicare su altri territori della città e della regione;
- rassicurare le comunità locali delle aree coinvolte e rafforzare le reti sociali e istituzionali di collaborazione;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1962 del 27 dicembre 2011 recante "Approvazione Accordo di programma tra la Regione Emilia Romagna e il Comune di Bologna e assegnazione e concessione contributo ai sensi dell'art. 6, comma 1, L.R. 24 del 4/12/2003";

Considerato che tale Accordo di Programma è stato sottoscritto dalle parti in data 16/01/2012;

Preso atto che per mero errore materiale nel sopracitato art. 7 "**Liquidazione del contributo regionale**" era stata inserita per un refuso la presentazione del certificato di collaudo/regolare esecuzione regolarmente approvati, in sede di liquidazione della prima tranche del contributo mentre tale presentazione deve essere prodotta in sede di rendicontazione finale e che pertanto occorre procedere alla conseguente rettifica dell'art. 7 dell'Accordo, come richiesto per altro dal Comandante della Polizia Municipale del Comune di Bologna, con lettera acquisita al protocollo regionale in data 1 febbraio 2013 al PG. 2013. 0029021;

Preso atto, inoltre, che con la medesima lettera il Comandante ha richiesto alla Regione Emilia-Romagna una proroga per la conclusione del progetto denominato "AggregAzioni giovanili: ritrovare la strada. Progetto di prevenAzione della devianza", chiedendo che la scadenza dell'attuazione dell'Accordo di programma tra la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Bologna, venisse posticipata entro il 31 dicembre 2013, fatti salvi gli atti di rendicontazione e di liquidazione conseguenti, per i quali si stabilisce che debbano essere conclusi entro il 30/06/2014;

Ritenuto opportuno modificare l' Accordo di programma tra la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Bologna approvato con deliberazione della giunta regionale n. 1962 del 27 dicembre 2011 per l'attuazione del progetto denominato "AggregAzioni giovanili: ritrovare la strada. Progetto di prevenAzione della devianza" sottoscritto dalle parti in data 16/01/2012, pervenendo alla sottoscrizione di un nuovo Accordo di programma, che sostituisce il precedente;

**Tutto ciò premesso, si conviene e si sottoscrive il Presente
Accordo di programma**

Articolo 1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di programma.

Articolo 2

Obiettivi

Il presente Accordo di programma disciplina i rapporti tra la Regione Emilia-Romagna ed il Comune di Bologna, ponendosi come obiettivo la realizzazione, del progetto "AggregAzioni giovanili: ritrovare la strada. Progetto di prevenAzione della devianza".

Articolo 3

Descrizione degli interventi

Oggetto del presente Accordo di programma sono gli interventi, che di seguito si specificano:

- a) Approfondimento dell'analisi del fenomeno delle c.d. bande giovanili e più in generale dei gruppi di aggregazione giovanile, con particolare riferimento alle manifestazioni del fenomeno che riguardano i quartieri Navile, San Donato, Santo Stefano e San Vitale. Tale attività verrà realizzata attraverso la raccolta di dati quantitativi e qualitativi, ricerche sul campo e osservazione, predisposizione di seminari di approfondimento per un confronto sulle azioni intraprese da altre realtà italiane e straniere per fronteggiare lo stesso fenomeno. Tale attività potrà avvalersi anche delle attività di ricerca già avviate dalla Regione Emilia-Romagna congiuntamente all'Università degli Studi di Bologna e della collaborazione di altre istituzioni, in primo luogo la Procura dei Minori.
- b) Progettazione di interventi specifici per la prevenzione del fenomeno e per la rassicurazione della comunità, attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro permanente composto da rappresentanti di entrambe le istituzioni ed integrato ove necessario da esperti esterni.
- c) Rafforzamento delle attività educative, sia in termini di ore-presenza degli educatori di strada nelle zone interessate, sia in termini di modalità di coinvolgimento dei giovani interessati e delle loro famiglie, prestando particolare attenzione allo sviluppo di pratiche di prevenzione del disagio giovanile idonee alle nuove caratteristiche del fenomeno;
- d) Sviluppo di iniziative che coinvolgano le comunità locali delle aree dove si manifestano i fenomeni oggetto del presente accordo;
- e) Sviluppo di iniziative per il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche di riferimento;
- f) Rafforzamento della presenza degli operatori di Polizia Municipale sia in termini di ore presenza, di interazione

sinergica, di loro coordinamento con gli educatori di strada.

- g) Progettazione e realizzazione di iniziative seminariali di formazione congiunta tra Polizia Municipale, servizi educativi e Forze di polizia statale, anche mediante stage operativi.
- h) Progettazione e realizzazione di un intervento di riorganizzazione fisica e funzionale di uno spazio aperto al pubblico in un'area interessata dal fenomeno, da individuarsi nel Giardino Vittime di Marcinelle/Bentivogli/Piazza Spadolini, ove realizzare nuove attività in grado di coinvolgere i giovani interessati.

Articolo 4

Quadro economico di riferimento

Relativamente agli interventi previsti all'art. 3 del presente Accordo di programma, si prevede il sostentamento delle seguenti spese:

SPESE DI INVESTIMENTO:

| Descrizione spese | Costo |
|---|--------------------|
| - Attrezzature ludico / sportive rispondenti ai bisogni che emergeranno dal confronto con i giovani | €.15.000,00 |
| TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO | €.15.000,00 |

SPESE CORRENTI:

| Descrizione spese | Costo |
|---|----------------------|
| - attività di cui ai punti:b),e), f),g) | €. 6.000,00 |
| - attività di cui ai punti:a),c), d) | €.23.000,00 |
| TOTALE SPESE CORRENTI | € 29.000,00 € |

Articolo 5

Obblighi assunti da ciascun partecipante

La Regione Emilia-Romagna si impegna finanziariamente a concedere al Comune di Bologna un contributo complessivo di €. 30.800,00, di cui €. 20.300,00 a titolo di contributo alle spese correnti ed €. 10.500,00 a titolo di contributo alle spese di investimento a fronte di una spesa complessiva prevista di €. 44.000,00, di cui €. 13.200,00 a carico del Comune.

La Regione Emilia-Romagna si impegna inoltre a:

- partecipare, con le competenze dei funzionari del Servizio competente, alla realizzazione delle attività previste, con particolare riferimento alle attività di analisi e ricerca sul fenomeno;
- a partecipare al gruppo di lavoro permanente di cui alla lett. b) dell'art.3 del presente accordo e alle iniziative di progettazione degli interventi e a cooperare alle attività formative.

Il Comune di Bologna si impegna a:

- iniziare, verificare e concludere le attività relative alla predisposizione degli atti amministrativi riguardanti le azioni di cui all'art. 3;
- reperire le risorse necessarie per la realizzazione da parte del Comune stesso delle attività previste dal Progetto "Aggregazioni giovanili: ritrovare la strada. Progetto di prevenzione della devianza" così come riassunte nel presente Accordo e come descritto in modo dettagliato nella documentazione presentata e disponibile agli atti del Servizio competente;
- partecipare con propri funzionari da individuare al gruppo permanente di cui alla lett. b) dell'art.3 del presente accordo e a mettere a disposizione le proprie conoscenze e ogni altro dato utile all'analisi del fenomeno e alla progettazione di nuovi interventi.

Articolo 6

Comitato Tecnico di Coordinamento

Si conferma il Comitato tecnico di coordinamento costituito ai sensi del precedente Accordo sottoscritto dalle parti in data 16/01/2012.

Il Comitato tecnico di coordinamento:

- a) approva e aggiorna, su proposta dei rappresentanti del Comune, il programma delle attività derivanti dagli obiettivi del presente accordo, anche attraverso consultazioni con il gruppo permanente di lavoro di cui alla lett. b) dell'art.3 del presente accordo;
- b) svolge funzioni di monitoraggio del progetto e si riunisce a tal fine su richiesta di una delle parti;
- c) approva, su proposta dei rappresentanti del Comune, una relazione annuale sullo stato di attuazione del progetto stesso;
- d) decide su eventuali modifiche alla programmazione delle attività tramite sottoscrizione di apposito verbale, alle seguenti condizioni:
 - che il programma di attività si riferisca sempre alle tematiche in oggetto e agli obiettivi indicati dal presente Protocollo;
 - che non si modifichi l'onere complessivo posto a carico della Regione.

Articolo 7

Liquidazione del contributo regionale

La liquidazione del contributo a favore del Comune di Bologna, pari all'importo complessivo di €. 30.800,00 sarà disposta, previa sottoscrizione del presente Accordo di programma, secondo le modalità di seguito indicate:

- la prima tranche pari a €. 15.400,00 e corrispondente alla somma del 50% del contributo sulle spese di investimento pari a euro 5.250,00 e del 50% del contributo sulle spese correnti pari a euro 10.150,00, a sottoscrizione dell'Accordo, e a presentazione da parte del Comune di Bologna della comunicazione relativa all'avvio del progetto e degli atti di approvazione del progetto esecutivo indicante la definitiva e relativa copertura finanziaria;

- la seconda tranche pari a €. 15.400,00, corrispondente alla somma del 50% del contributo sulle spese di investimento pari a euro 5.250,00 a presentazione della documentazione da parte del Comune di Bologna relativa alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nonché del certificato di collaudo/regolare esecuzione regolarmente approvati e alla relazione finale comprovante l'avvenuto intervento di riqualificazione urbana previsto nel progetto agli atti del Servizio competente e del 50% del contributo sulle spese correnti pari a €. 10.150,00, a presentazione della relazione sul risultato delle attività di prevenzione sociale, di integrazione e animazione territoriale previste nel progetto "AggregAzioni giovanili: Ritrovare la strada. Progetto di prevenAzione della devianza" citato nonché della rendicontazione delle spese sostenute.

Qualora, in fase di rendicontazione, le spese documentate risultassero inferiori a quelle previste nel presente Accordo, l'ammontare del contributo sarà proporzionalmente ridotto.

Con riferimento al presente articolo, si concorda che non possono essere rendicontate come spese sostenute dal Comune di Bologna quelle già finanziate dalla Regione Emilia-Romagna tramite contributi precedentemente concessi per le medesime finalità. A questo proposito, il Comune di Bologna dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione in merito alle singole spese sostenute per il presente Accordo.

Articolo 8

Inadempimento

Nel caso di inadempimento da parte del Comune di Bologna la Regione, previa diffida ad adempiere agli impegni assunti entro congruo termine, revoca le quote di finanziamenti accordati relativamente alle fasi non realizzate.

Articolo 9

Durata dell'Accordo

Il presente Accordo di programma decorre dalla data di adozione della delibera di Giunta regionale n.1962 del 27/12/2011 e dovrà essere attuato entro il 31 dicembre 2013 fatti salvi gli atti di rendicontazione e di liquidazione conseguenti, per i quali si stabilisce che debbano essere conclusi entro il 30/06/2014.

Articolo 10

Modalità di approvazione e di pubblicazione dell'Accordo

L'Accordo di programma, una volta sottoscritto da entrambi i firmatari è pubblicato sui siti web istituzionali delle due Amministrazioni

Per la Regione Emilia-Romagna

Per il Comune di Bologna

Il Vicepresidente

..... •

Bologna,